



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III

RESPONSABILE DEL III SETTORE: ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 1363 del 25/10/2019

Registro Settore n. 99 del 24/10/2019

OGGETTO: Risoluzione contratto repertorio n. 8578 del 15.1.2018 servizio di igiene urbana. Società New Ecology srl.

() LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25-10-2019.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(ing. Andrea Ciccarelli)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

che con decreto Sindacale n. 20 del 16 ottobre 2019 il sottoscritto ing. Andrea Ciccarelli risulta nominato responsabile di posizione organizzativa, Settore III;

Premesso che:

- con contratto repertorio 8578 in data 15.01.2018 registrato a Nola il 17.01.2018 serie 1T veniva affidato il servizio di Igiene Urbana per la durata di anni cinque, alla società New Ecology srl, con sede legale in Via dei Mille, 47 – 80121 Napoli P. IVA 06701261213, per l'importo complessivo di € 13.659.132,60 comprensivo di € 29.502,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%;

- in seguito a provvedimento interdittivo in capo alla società affidataria, la Prefettura di Napoli con provvedimento n. 57699/area I ter del 5.3.2018, disponeva, ai sensi dell'art. 32 comma 10, della legge 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione della società New Ecology srl, e la contestuale nomina del dott. Luigi Palumbo nato a Napoli il 9.6.1968 e della dott.ssa Olga Orecchio nata a Napoli il 12.12.1967, quali amministratori straordinari e temporanei;

- la straordinaria e temporanea gestione disposta dalla Prefettura di Napoli con il sopra richiamato provvedimento è in scadenza al 31.10.2019;

- questo Ente con nota prot. Gen. n. 17716 del 9.10.2019 ha richiesto la concessione della proroga della gestione commissariale per un periodo stimato in anni uno per l'espletamento di un nuovo affidamento del servizio, fatta salva l'eventualità che il procedimento non sia concluso in tempi più brevi;

Considerato :

- Che l'interdittiva antimafia giunta in sede di esecuzione di un contratto obbliga la stazione appaltante alla revoca del contratto;

- Che sulla controversia è competente il giudice amministrativo perché l'interdittiva determina l'incapacità originaria a contrattare;

- Che, come precisato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza del 20 luglio 2016 n. 3247, se l'informativa antimafia interdittiva sopravviene in corso di esecuzione di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione ciò non costituisce una «sopravvenienza» impeditiva dell'ulteriore esecuzione del contratto stipulato, bensì l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione;

- Che affermato questo principio, la sentenza ne deduce, la riconduzione del provvedimento di revoca del contratto agli atti che concernono l'affidamento dell'appalto, avvenuto in favore di un soggetto a ciò interdetto, e dunque in difetto dei presupposti necessari per essere destinatario dell'affidamento;

- Che la stessa sentenza esclude anche l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'atto di affidamento ovvero di recesso dal contratto, «non potendosi l'amministrazione appaltante determinare diversamente (art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990), né potendo, peraltro, la stessa né procedere ad istruttoria e a valutazioni autonome su quanto risultante dall'informativa, né valutare lo stato di esecuzione del contratto, stante il chiaro disposto dell'art. 92, dlgs n. 159/2011, che prevede infatti che l'amministrazione sia costretta all'emanazione di un tipico "atto vincolato" derivante semplicemente dalla ricezione della interdittiva antimafia»;

Visto che la norma di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994 e nella fattispecie il comma 6 prevede "qualora la sussistenza di una causa di divieto siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore

delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Ritenuto, seppure alla luce del dettato della norma, che il potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia post-contratto sia estremamente ridotta atteso che il contratto potrebbe essere conservato solo in presenza di interessi contingenti quali quelli di "pubblica utilità" che indurrebbero a ritenere la prevalenza di questi sulle esigenze di tutela antimafia;

Ritenuto che la rilevata discrezionalità imporrebbe all'Amministrazione di giustificare una scelta siffatta che per la sua natura eccezionale esige un'a puntuale motivazione, laddove, invece, nella logica di un suo ordinario sviluppo, l'azione amministrativa imporrebbe l'adozione della misura inibitoria;

Visto l'art. 94 comma 3 che testualmente recita "I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non provvedono alle revoche o ai recessi di cui ai commi precedenti nel caso in cui **la fornitura di beni e servizi risultino ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che le fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi**;

Ritenuto che il servizio di igiene urbana sia da ritenersi essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico;

Richiamato il citato contratto di appalto rep. n. 8578 del 15.01.2018 ove si prevede che qualora risultassero a carico dei soggetti interessati informazioni antimafia interdittive, la Stazione Appaltante procederà alla immediata risoluzione del contratto;

Visto l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, dispone "Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni"

Ritenuto, per quanto finora espresso, non sussistere dubbi circa i provvedimenti da adottare tanto più che il contratto di appalto rep. n. 8578 del 15.01.2018 ribadisce, in modo specifico ed inequivocabile, che l'impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole nel predetto atto indicate;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere in merito alla risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con la ditta NEW ECOLOGY SRL con sede legale in Via dei Mille n. 47 80121 Napoli (NA) – TEL. 0823/423315 FAX 0823/453186 - P. IVA 06701261213 aggiudicataria del servizio per effetto del Decreto Provveditoriale n.29486 del 23.10.2017 il Provveditore alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata e successiva determinazione del responsabile del Settore V di aggiudicazione definitiva n. 162 del 27.10.2017, non solo per mera applicazione di una clausola negoziale, quanto piuttosto per l'esercizio del potere di revoca ex art. 4, comma 4, del d.lgs. 490/94, necessitato dal carattere interdittivo della informativa antimafia, che, incidendo sulla capacità a contrarre con la P.A., non può che operare sostanzialmente nello stesso modo sia che intervenga a monte che a valle della stipula del contratto;

Visto che l'argomento attiene gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art. 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 490 del 08.08.1994;

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della situazione di urgenza al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
2. di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 8578 del 15.01.2018 nonché della propria determinazione n. 162 del 27.10.2013;
3. di specificare che l'effettiva interruzione del servizio in analisi dovrà essere disposta non appena l'amministrazione darà alla ditta NEW Ecology s.r.l. formale comunicazione della nuova Impresa che sostituirà la medesima nell'espletamento dello stesso;
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta NEW ECOLOGY SRL con sede legale in Via dei Mille n. 47 80121 Napoli (NA) – TEL. 0823/423315 FAX 0823/453186 - P. IVA 06701261213 attraverso posta certificata all'indirizzo newecology.na@pec.it;
5. dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro i termini di legge dalla data di pubblicazione all'Albo di questo Ente;
6. disporre che l'avvenuta risoluzione contrattuale sia resa nota con adeguate formalità mediante pubblicazione del presente dispositivo all'Albo pretorio comunale.
7. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore

(ing. Andrea Ciccarelli)

